

**IL DIRETTORE GENERALE  
DELLA BANCA CENTRALE DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO**

VISTA la Legge 17 novembre 2005, n.165 e in particolare l'articolo 39 che attribuisce alla Banca Centrale della Repubblica di San Marino il potere di emanare provvedimenti contenenti disposizioni vincolanti e di carattere generale;

VISTO lo Statuto della Banca Centrale della Repubblica di San Marino approvato con Legge 29 giugno 2005, n. 96 e in particolare l'articolo 30, comma 3 dello Statuto medesimo, in base al quale gli atti della Banca Centrale in materia di vigilanza, deliberati dal Coordinamento della Vigilanza, sono emanati dal Direttore Generale;

CONSIDERATA l'opportunità di aggiornare le disposizioni attualmente previste in tema di intermediazione assicurativa e riassicurativa, recependo e riordinando anche le indicazioni fornite nel tempo dalla Banca Centrale al mercato per il tramite dello strumento di risposta a quesiti;

CONSIDERATA la necessità di introdurre nuove disposizioni in materia di organizzazione interna e separazione patrimoniale degli intermediari, e di operare una rimodulazione della documentazione annua da fornire alla Banca Centrale;

VISTE la delibera del Consiglio Direttivo con la quale è stato approvato il testo del Regolamento n. 2017-03 denominato "*Regolamento in materia di intermediazione assicurativa e riassicurativa - Aggiornamento N. V*";

**EMANA**

l'accluso Regolamento n. 2017-03 che entra in vigore il 16 agosto 2017.

San Marino, 27 luglio 2017

Firmato: IL DIRETTORE GENERALE  
Lorenzo Savorelli

**REGOLAMENTO IN MATERIA DI  
INTERMEDIAZIONE ASSICURATIVA E  
RIASSICURATIVA**

**AGGIORNAMENTO N. V**

**anno 2017 / numero 03**

## **Articolo 1 - Modifiche alla Parte I del Regolamento 2007-02**

1. L'articolo 1, comma 1, viene così modificato:

*“1. Ai fini del presente Regolamento si intendono per:*

- a) “addetti”: i dipendenti e gli altri incaricati degli intermediari iscritti nelle sezioni A, B o C del registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'articolo 27 della LISF, che svolgono l'attività di intermediazione assicurativa o riassicurativa all'interno dei locali di tali intermediari;*
- b) “agenti”: gli intermediari che agiscono esclusivamente in nome o per conto di una o più imprese di assicurazione o di riassicurazione;*
- c) “collaboratori”: i dipendenti e gli altri incaricati, quondanche persone giuridiche, degli intermediari iscritti nella sezione A, B o C del registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'articolo 27 della LISF, che svolgono l'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa anche al di fuori dei locali dove l'intermediario opera;*
- d) “BANCA CENTRALE”: la Banca Centrale della Repubblica di San Marino, nella sua funzione di autorità di vigilanza sul sistema bancario, finanziario e assicurativo;*
- e) “contratti assicurativi standardizzati”: contratti per i quali non è prevista facoltà di modifica delle condizioni contrattuali stabilite dalle imprese di assicurazione nonché, in caso di emissione delle polizze attraverso collegamenti informatici, contratti che risultano protetti da interferenze interne alla struttura dell'intermediario;*
- f) “contraente”: la persona fisica o giuridica che stipula un contratto assicurativo;*
- g) “oneri di vigilanza”: il contributo di cui all'articolo 3, comma 3, del Decreto Delegato 6 novembre 2006 n. 117;*
- h) “intermediario”: il soggetto, persona fisica o giuridica diversa da un'impresa di assicurazione, che esercita professionalmente l'attività di intermediazione assicurativa o riassicurativa ed è iscritto nel relativo registro disciplinato dal presente Regolamento;*
- i) “intermediazione”: l'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa che, ai sensi dell'articolo 26 della LISF, consiste nel presentare o proporre contratti di assicurazione e di riassicurazione o nel prestare assistenza e consulenza finalizzate a tale attività e, se previsto dall'incarico intermediativo, nella conclusione dei contratti ovvero nella collaborazione alla gestione o all'esecuzione, segnatamente in caso di sinistri, dei contratti stipulati;*
- l) “impresa”: società di assicurazione o riassicurazione autorizzata ai sensi della LISF;*
- m) “impresa di assicurazione”: la società autorizzata all'esercizio dell'attività di cui alla lettera G) dell'allegato 1 della LISF;*
- n) “impresa di riassicurazione”: la società autorizzata all'esercizio dell'attività di cui alla lettera H) dell'allegato 1 della LISF;*
- o) “imprese finanziarie”: i soggetti che svolgono in forma imprenditoriale una o più delle attività indicate nell'Allegato 1 alla LISF;*
- p) “impresa residente”: impresa autorizzata ai sensi dell'art. 7 della LISF all'esercizio dell'attività di cui alle lettere G) e/o H) dell'Allegato 1 della LISF, avente nel territorio della Repubblica di San Marino la propria sede legale;*

- g) *“impresa in stabilimento”*: impresa autorizzata ai sensi dell’art. 75 della LISF all’esercizio dell’attività di cui alle lettere G) e/o H) dell’Allegato 1 della LISF, operante nel territorio della Repubblica di San Marino mediante lo stabilimento di una succursale;
- r) *“impresa in prestazione di servizi senza stabilimento”*: impresa autorizzata ai sensi dell’art. 75 della LISF all’esercizio dell’attività di cui alle lettere G) e/o H) dell’Allegato 1 della LISF, priva di una succursale nel territorio della Repubblica di San Marino;
- s) *“impresa intermediata”*: l’impresa di assicurazione o di riassicurazione che conferisce agli intermediari incarichi finalizzati all’esercizio dell’attività di intermediazione assicurativa e/o riassicurativa;
- t) *“Legge sulle Società”*: la Legge 23 febbraio 2006 n. 47 e successive modifiche;
- u) *“LISF”*: la Legge 17 novembre 2005, n. 165 e successive modifiche;
- v) *“LMS (learning management system)”*: piattaforma applicativa (o insieme di programmi) che permette tramite l’utilizzo delle tecnologie multimediali e di internet l’erogazione dei corsi in modalità e-learning e, in particolare, gestisce gli utenti, la distribuzione dei corsi on-line, il tracciamento delle attività on-line e l’analisi delle statistiche;
- z) *“locali dell’intermediario”*: le sedi o le dipendenze in cui opera l’intermediario intese come i locali accessibili al pubblico o adibiti al ricevimento del pubblico;
- aa) *“mediatori assicurativi” o “broker”*: gli intermediari che agiscono su incarico del cliente e che non hanno poteri di rappresentanza di imprese di assicurazione o di riassicurazione;
- bb) *“responsabili dell’attività di intermediazione”*: le persone fisiche che, nell’ambito della società per la quale operano, hanno funzioni di direzione ed esercitano coordinamento e controllo dell’attività di intermediazione assicurativa e/o riassicurativa svolta dalla società;
- cc) *“sede dell’intermediario”*: le sedi o le dipendenze in cui opera l’intermediario ai sensi della legge 31 marzo 2014 n.40;
- dd) *“succursale” o “stabile organizzazione”*: la sede fissa di affari priva di personalità giuridica per mezzo della quale un soggetto estero esercita, in tutto o in parte, la sua attività sul territorio della Repubblica di San Marino;
- ee) *“Stato estero”*: uno Stato diverso dalla Repubblica di San Marino;
- ff) *“Stato d’origine”*: lo Stato in cui è situata la residenza o la sede legale di imprese ed intermediari;
- gg) *“Stato di prestazione”*: lo Stato, diverso da quello d’origine in cui sono registrati, nel quale gli intermediari esercitano l’attività di intermediazione assicurativa e/o riassicurativa;
- hh) *“supporto durevole”*: qualsiasi strumento che permetta al contraente di memorizzare informazioni a lui personalmente dirette in modo che possano essere agevolmente recuperate durante un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni stesse, e che consenta la riproduzione immutata delle informazioni memorizzate;
- ii) *“tecniche di comunicazione a distanza”*: qualunque mezzo che, senza la presenza fisica e simultanea dell’impresa e del contraente, possa impiegarsi per la conclusione del contratto tra le dette parti”;

ll) *“videoconferenza”*: modalità di apprendimento a distanza attraverso la contemporanea partecipazione e interazione di docenti e discenti;

mm) *“webinar (o web-based seminar)”*: modalità di apprendimento a distanza attraverso la contemporanea partecipazione e interazione di docenti e discenti e la condivisione di materiale formativo.”

2. All'articolo 1, il comma 2 viene abrogato.

3. L'articolo 2, comma 2, è così sostituito:

*“2. Il presente Regolamento disciplina l'esercizio professionale dell'intermediazione svolta nel territorio della Repubblica di San Marino e l'esercizio transfrontaliero della medesima attività tramite succursale. L'attività di intermediazione svolta da agenti e mediatori assicurativi o broker si configura quale attività economica, il cui rilascio di licenza è disciplinato dalla legge 31 marzo 2014 n. 40 e successive modifiche. L'attività di intermediazione è svolta da agenti e mediatori assicurativi o broker non residenti unicamente attraverso succursale ai sensi dell'art. 4 della legge 16 dicembre 2013 n. 166 e successive modifiche.”*

4. All'articolo 2, il comma 3 viene abrogato.

5. L'articolo 3, comma 3, viene così riformulato:

*“3. Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente Regolamento:*

*a) le attività direttamente esercitate dalle imprese di assicurazione e dai loro dipendenti, ad eccezione degli articoli 19 e 20;*

*b) le attività direttamente esercitate dalle imprese di riassicurazione e dai loro dipendenti, ad eccezione degli articoli 19, comma 1;*

*c) le attività di sola informazione fornite a titolo accessorio nel contesto di un'altra attività professionale sempre che l'obiettivo di tale attività non sia quello di assistenza all'assicurato nella conclusione o nell'esecuzione di un contratto di assicurazione.”*

## **Articolo 2 - Modifiche alla Parte II del Regolamento 2007-02**

1. All'articolo 4 vengono aggiunti i seguenti comma:

*“2. Le persone fisiche residenti in Stati esteri, e le persone giuridiche aventi sede legale ed operativa in Stati esteri, possono essere iscritte nel registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi quali succursali di attività estera alle condizioni di cui al presente regolamento e nel rispetto dell'art. 13 delle legge 40/2014 in materia di licenza per l'esercizio di attività economica nella Repubblica di San Marino.*

*3. Nei successivi articoli del presente regolamento la parola registro richiama la definizione di cui al presente articolo.”*

2. L'articolo 5 è così sostituito:

*“1. Il registro è diviso nelle seguenti Sezioni:*

- a) Sezione A – Persone fisiche e ditte individuali;*
- b) Sezione B – Società;*
- c) Sezione C – Imprese finanziarie.*

*Nelle sezioni del registro sono indicati anche gli intermediari non operativi e gli intermediari sospesi. L'iscrizione in una delle sezioni del registro non consente all'intermediario la contemporanea iscrizione in alcuna delle altre Sezioni.*

*2. Per ciascun soggetto iscritto nella Sezione A, sono indicati:*

- a) numero di iscrizione;*
- b) data di iscrizione;*
- c) cognome e nome, ovvero denominazione della ditta individuale;*
- d) luogo e data di nascita della persona fisica o del titolare della ditta individuale;*
- e) modalità di svolgimento dell'attività di intermediazione;*
- f) codice operatore economico rilasciato ai sensi della legge 40/2014, se svolge attività economica;*
- g) indicazione della carica di responsabile dell'attività di intermediazione, se opera per una società iscritta nel registro;*
- h) indirizzo della sede principale e delle eventuali sedi secondarie;*
- i) denominazione delle imprese di assicurazione per conto delle quali è svolta l'attività di intermediazione, o con le quali il mediatore o broker ha in essere accordi di collaborazione, se svolge attività economica;*
- l) eventuali provvedimenti adottati dalla BANCA CENTRALE.*

*3. Per ciascun soggetto iscritto nella Sezione B, sono indicati:*

- a) numero di iscrizione;*
- b) data di iscrizione;*
- c) denominazione o ragione sociale della società;*
- d) tipologia dell'attività di intermediazione esercitata, ovvero se assicurativa e/o riassicurativa;*
- e) modalità di svolgimento dell'attività di intermediazione;*
- f) generalità dei responsabili dell'attività di intermediazione e numero di iscrizione nel registro*
- g) generalità del rappresentante legale e, ove nominati, dell'amministratore delegato e del direttore generale;*
- h) codice operatore economico rilasciato ai sensi della legge 40/2014;*
- i) indirizzo della sede principale e delle eventuali sedi secondarie;*
- l) denominazione delle imprese di assicurazione per conto delle quali è svolta l'attività di intermediazione, o con le quali il mediatore o broker ha in essere accordi di collaborazione;*
- m) eventuali provvedimenti adottati dalla BANCA CENTRALE.*

4. Per i soggetti iscritti nella Sezione C sono indicati:

- a) numero di iscrizione;
- b) data di iscrizione;
- c) denominazione o ragione sociale;
- d) numero di iscrizione nel Registro dei soggetti autorizzati tenuto dalla BANCA CENTRALE ai sensi dell'articolo 11 della LISF, nel quale è possibile reperire ulteriori informazioni;
- e) generalità dei responsabili dell'attività di intermediazione e numero di iscrizione nel registro;
- f) denominazione delle imprese di assicurazione per conto delle quali è svolta l'attività di intermediazione;
- g) eventuali provvedimenti adottati dalla BANCA CENTRALE..”

6. All'articolo 6 viene aggiunto il seguente comma:

*“3. La BANCA CENTRALE assicura l'aggiornamento dei dati contenuti nel registro sulla base delle comunicazioni inviate ai sensi degli articoli 23 e 24 dagli intermediari, nonché delle risultanze dei controlli e delle verifiche dalla stessa effettuati.”*

7. All'articolo 7, comma 4, le parole *“Il possesso dei requisiti di cui all'articolo precedente viene comprovato attraverso”* vengono sostituite con *“Il possesso dei requisiti di cui al comma 1 viene comprovato attraverso”*

8. L'articolo 7, comma 8, viene così riformulato:

*“8. Qualora l'iscrizione nel registro sia richiesta da una società, i requisiti stabiliti dal precedente comma 1 devono essere posseduti dai responsabili dell'attività di intermediazione, dal rappresentante legale e, ove nominati, dall'amministratore delegato e dal direttore generale. Per la richiesta di iscrizione nella sezione C, i requisiti stabiliti dal precedente comma 1 devono essere posseduti dai responsabili dell'attività di intermediazione.”*

9. L'articolo 8, comma 4, viene così riformulato:

*“4. Qualora l'iscrizione sia richiesta da una società, i requisiti stabiliti dal presente articolo devono essere posseduti dalla persona o dalle persone a cui è affidata la responsabilità dell'attività di intermediazione, dal legale rappresentante e, ove nominati, dall'amministratore delegato e dal direttore generale. Per la richiesta di iscrizione nella sezione C, i requisiti stabiliti dal precedente comma 1 devono essere posseduti dai responsabili dell'attività di intermediazione”.*

10. All'articolo 8, la lettera d) del comma 5 viene abrogata.

11. L'articolo 8-bis viene così riformulato:

*“1. La domanda di iscrizione nelle Sezioni A e B del registro da parte di soggetti che intendono esercitare attività economica, redatta secondo lo schema riportato nell'Allegato B, deve anche contenere un programma che illustra l'attività iniziale, le sue linee di sviluppo, gli obiettivi perseguiti, le strategie imprenditoriali che si intendono seguire per la loro realizzazione nonché ogni altro elemento che consenta di valutare l'iniziativa.*

2. Il programma di attività deve almeno illustrare:

- a) la tipologia di prodotti assicurativi per i quali si intende svolgere l'intermediazione;*
- b) la tipologia di clientela cui si intende indirizzare i servizi e i prodotti;*
- c) le modalità con cui si intende svolgere l'attività (agente, subagente, mediatore assicurativo) specificando gli eventuali rapporti con altri intermediari assicurativi coinvolti nell'organizzazione dei servizi prestati, allegando la relativa documentazione;*
- d) la struttura organizzativa e le generalità di eventuali collaboratori, allegando gli accordi sottoscritti con questi ultimi dai quali emerge che l'attività verrà prestata, esclusivamente, per l'effetto degli incarichi di intermediazione o degli accordi di collaborazione che le imprese hanno conferito al soggetto richiedente l'iscrizione;*
- e) gli incarichi di intermediazione o gli accordi di collaborazione conferiti da parte di imprese aventi sede legale nel territorio della Repubblica di San Marino o in stabilimento nella Repubblica di San Marino, allegando la relativa documentazione;*
- f) gli incarichi di intermediazione o gli accordi di collaborazione conferiti da parte di imprese in regime di prestazione di servizi senza stabilimento che abbiano esperito la procedura di cui al successivo Titolo II, allegando la relativa documentazione;*
- g) cognome, nome e numero di iscrizione nella sezione A del registro del o dei responsabili dell'attività di intermediazione.*

*3. Gli intermediari di cui al comma 1 comunicano alla BANCA CENTRALE con una domanda di autorizzazione ogni modifica successiva che intende apportare al programma di attività. Si applicano le disposizioni dell'articolo 10 in materia di interruzione e sospensione dei termini per la comunicazione dell'accoglimento o diniego della domanda.”*

12. L'art. 9, comma 1, è così riformulato:

*“1. La domanda di iscrizione nel registro, redatta secondo lo schema riportato nell'Allegato B e corredata dei documenti indicati nel medesimo Allegato, deve essere inviata alla BANCA CENTRALE della Repubblica di San Marino – Dipartimento Vigilanza.”*

13. All'art. 9 vengono aggiunti i seguenti comma:

*“4. Per l'esercizio dell'intermediazione quale attività economica è in ogni caso necessario:*



a) per le persone fisiche avere assolto l'obbligo di stipula della polizza di assicurazione della responsabilità civile, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 17 del presente Regolamento e/o essere incluse nella copertura della polizza stipulata dalle società per le quali svolgeranno l'attività;

b) per le società avere assolto l'obbligo di stipula della polizza di assicurazione della responsabilità civile, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 17 del presente Regolamento;

c) per le società avere affidato la responsabilità dell'attività di intermediazione ad almeno una persona fisica iscritta nel registro.

Nel caso in cui la responsabilità dell'attività di intermediazione sia affidata a più persone, l'obbligo di iscrizione è riferito ad ognuna di esse. Le società attribuiscono la responsabilità dell'attività di intermediazione ad un numero adeguato di soggetti, tenendo conto delle dimensioni e della complessità dell'attività svolta.

5. Per ottenere l'iscrizione nella sezione C è in ogni caso necessario essere iscritti nel Registro dei soggetti autorizzati tenuto dalla BANCA CENTRALE ai sensi dell'art. 11 della LISF.”

14. L'articolo 10, commi 4, 5, 6 e 7 sono così riformulati:

“4. In caso di provvedimento di accoglimento dell'istanza, la BANCA CENTRALE rilascia una attestazione al fine di consentire al richiedente di acquisire la licenza per l'esercizio di attività economica prevista dalla legge 31 marzo 2014 n.40, e rilasciata dall' Ufficio Industria, Artigianato e Commercio – Dipartimento Economia della Repubblica di San Marino. In caso di accoglimento di istanza di iscrizione di una persona fisica quale responsabile dell'attività di intermediazione, la BANCA CENTRALE non richiede di acquisire licenza per l'esercizio di attività economica.

5. Una volta acquisiti i documenti di cui al precedente comma 4 il richiedente deve trasmettere alla BANCA CENTRALE copia della licenza conseguita per l'esercizio di attività economica. Qualora siano decorsi più di sei mesi dal rilascio dell'attestazione prevista dal precedente comma 4, dovranno essere rinnovati i certificati comprovanti il possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 7.

6. La BANCA CENTRALE, verificata la corrispondenza dei soggetti per i quali aveva accertato il possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità e la completezza della documentazione integrativa prevista dal precedente comma, procede all'iscrizione nel registro pubblico e comunica ai richiedenti, l'intervenuta iscrizione, con l'indicazione della data di decorrenza e del numero assegnato. In caso di rilascio di provvedimento di autorizzazione o di diniego e di ritiro della domanda, di cui ai precedenti comma 1 e 3, di una persona fisica quale responsabile dell'attività di intermediazione, BANCA CENTRALE provvede a darne notizia anche alle società iscritte interessate.

7. *Le persone fisiche e le società che nella domanda di iscrizione non hanno assolto l'obbligo di stipula della polizza di assicurazione della responsabilità civile, previsto dall'articolo 9 comma 4 del presente Regolamento sono iscritte nella sezione A o B del registro come inoperativi, non potendo esercitare attività di intermediazione.*"

15. Vengono aggiunti i seguenti articoli:

***“Articolo 10 bis - Condizioni per l'intermediazione per il tramite di addetti o collaboratori***

1. *Gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B o C del registro possono avvalersi di addetti per i quali abbiano preventivamente accertato:*

a) *il possesso dei requisiti di cui all'articolo 7;*  
b) *il possesso di cognizioni e capacità professionali adeguate all'attività svolta ed ai contratti intermediati, acquisite mediante la partecipazione a corsi di formazione tenuti od organizzati a cura degli stessi intermediari per i quali operano o delle relative imprese intermedie, di durata non inferiore a 30 ore e utilizzando le modalità previste all'articolo 10 quater.*

2. *Gli intermediari di cui al comma 1:*

a) *accertano periodicamente la permanenza del possesso dei requisiti previsti dalla lettera a) del medesimo comma e si astengono dall'utilizzare addetti per i quali ne abbiano riscontrato l'insussistenza fino al perdurare della stessa;*  
b) *assicurano che gli addetti posseggano cognizioni e capacità professionali adeguate all'attività svolta ed ai contratti intermediati, acquisite mediante la partecipazione a corsi di formazione tenuti od organizzati a cura degli stessi intermediari per i quali operano o delle imprese intermedie, di durata non inferiore a 30 ore annue, dalla data di inizio dell'attività;*  
c) *in caso di società, assicurano che gli addetti di cui si avvalgono siano sottoposti alla direzione, coordinamento e controllo dei responsabili dell'attività di intermediazione.*

3. *Gli intermediari di cui al comma 1 conservano, ai sensi dell'articolo 17 comma 1, la documentazione comprovante l'accertamento del possesso e della permanenza dei requisiti di cui al presente articolo.*

4. *Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche nei confronti dei collaboratori degli intermediari iscritti nelle sezioni A o B del registro.*

5. *Gli intermediari iscritti nelle sezioni A o B del registro hanno la responsabilità delle attività svolte dai collaboratori fuori dai locali dove l'intermediario opera.*

**Articolo 10 ter - Condizioni per la distribuzione da parte degli intermediari iscritti alla lettera C del registro**

1. La distribuzione di contratti assicurativi può essere effettuata a condizione che l'incarico conferito dall'impresa intermediata limiti l'operatività degli addetti e dei collaboratori all'intermediazione di soli contratti assicurativi standardizzati.
2. La distribuzione di contratti diversi dai contratti assicurativi standardizzati può essere effettuata all'interno dei locali direttamente dai soli responsabili dell'attività di intermediazione, qualora previsto dall'incarico conferito dall'impresa intermediata.
3. Gli intermediari iscritti nella sezione C del registro possono avvalersi, quali collaboratori, esclusivamente dei soggetti iscritti nella sezione del registro dei promotori finanziari relativa ai dipendenti di soggetti autorizzati, di cui all'art. 7, comma 3, del Regolamento n. 2014-01.

**Art. 10 quater – Aggiornamento professionale.**

1. Le persone fisiche iscritte nel registro, gli addetti ed i collaboratori dell'intermediario aggiornano periodicamente le proprie cognizioni professionali. A tal fine, partecipano a corsi di durata non inferiore a 60 ore nel biennio, svolti in aula o attraverso le modalità videoconferenza, webinar, e-learning. In ciascun anno solare si effettua almeno un minimo di 15 ore di aggiornamento complessivo di cui almeno 7 ore in aula. L'aggiornamento è effettuato a partire dalla data di iscrizione nel registro o, per gli addetti, dalla data di inizio dell'attività; in ogni caso, l'aggiornamento è effettuato in occasione dell'evoluzione della normativa di riferimento.
2. I corsi effettuati tramite videoconferenza prevedono la compresenza temporale e l'interazione video-audio in tempo reale tra docenti e discenti collegati via cavo, etere o internet, nonché tra discenti anche in modalità asincrona. I corsi effettuati tramite webinar prevedono, mediante l'utilizzo di internet, la compresenza temporale e l'interazione audio-video in tempo reale, anche attraverso web-cam e microfono, di docenti e discenti e si caratterizzano per la possibilità di visionare slides e di disporre di uno spazio di lavoro virtuale, in cui tutti i partecipanti possono condividere testi, immagini, tabelle ed altre informazioni. I corsi effettuati con modalità di e-learning si avvalgono di piattaforme dedicate di tipo LMS.
3. L'aggiornamento professionale è finalizzato al conseguimento delle competenze e capacità necessarie a fornire consulenza professionale, a valutare l'adeguatezza dei prodotti in relazione alle esigenze del cliente, nonché ad assisterlo nella gestione del rapporto, anche in fase precontrattuale.
4. L'aggiornamento ha per oggetto nozioni giuridiche, tecniche, fiscali ed economiche concernenti l'attività assicurativa e riassicurativa delle imprese e degli intermediari.

5. I corsi di cui al comma 1 sono organizzati a cura degli intermediari che svolgono attività economica o dalle imprese intermedie, e sono tenuti da docenti specializzati con esperienza qualificata nel settore assicurativo e si concludono con un test di verifica delle conoscenze acquisite, all'esito positivo del quale è rilasciato un attestato comprovante il conseguimento dell'aggiornamento professionale. Dall'attestato, sottoscritto dal partecipante al corso e dal responsabile della struttura che ha fornito la formazione, deve risultare il numero di ore di partecipazione al corso, gli argomenti trattati, i nominativi dei docenti e l'esito positivo del test finale.

6. La BANCA CENTRALE avvalendosi della propria Fondazione Bcsm organizza periodicamente corsi di formazione di cui al comma 1, aperti a chiunque interessato alla materia, a prescindere dalla finalizzazione al rispetto degli obblighi di aggiornamento professionale su base annuale.

7. Le persone fisiche iscritte al registro e temporaneamente non operanti non sono tenute, durante il periodo di inoperatività, all'aggiornamento professionale periodico di cui al comma 1.

8. I soggetti di cui al comma 1 sono esonerati dall'aggiornamento professionale previsto dal medesimo comma nei casi di:

a) gravidanza, parto, adempimento di doveri collegati alla maternità o alla paternità in presenza di figli minori;

b) grave malattia o infortunio.

9. L'esonero, in caso di gravidanza, compete sino ad un anno successivo alla data del parto, salvi esoneri ulteriori per comprovate ragioni di salute. L'esonero dovuto ad adempimento di doveri collegati alla maternità o alla paternità in presenza di figli minori, a grave malattia o ad infortunio compete limitatamente al periodo di durata dell'impedimento. Decorso un anno dall'ultimo aggiornamento professionale, ai fini della ripresa dell'attività, i soggetti di cui al comma 1 devono aver effettuato un aggiornamento professionale di livello almeno pari a quello previsto dal medesimo comma.”

16. L'articolo 11 viene abrogato.

17. L'articolo 12 è così riformulato:

“1. La BANCA CENTRALE dispone la sospensione dal registro nei seguenti casi:

a) violazioni di legge o del presente Regolamento;

b) per le persone fisiche, in caso di perdita delle condizioni per l'esercizio delle rispettive attività, a seguito dell'accertamento del relativo presupposto;

- c) per le società, la sospensione o la cancellazione dal registro pubblico di tutte le persone alle quali è stato affidata la responsabilità dell'attività di intermediazione;*
- d) per le società iscritte nella sezione B, fermo restando la previsione di cui alla precedente lettera c), la cessazione dall'incarico o la perdita dei requisiti per l'iscrizione del rappresentante legale, salvo che la BANCA CENTRALE abbia già verificato la sussistenza dei requisiti previsti dagli articoli 7 e 8 in capo a chi esercita in funzione vicaria la legale rappresentanza della società;*
- e) per le società iscritte nella sezione B, fermo restando la previsione di cui alla precedente lettera c), la cessazione dall'incarico o la perdita dei requisiti per l'iscrizione dell'amministratore delegato e del direttore generale, ove nominati, salvo che permanga in carica un legale rappresentante per il quale la BANCA CENTRALE abbia verificato la sussistenza dei requisiti previsti dagli articoli 7 e 8;*
- f) sospensione o cessazione della licenza di cui all'articolo 10, comma 4;*
- g) relativamente agli intermediari di cui alla sezione C, in caso di applicazione della procedura prevista dall'art. 10, comma 2, della LISF;*
- h) mancato esercizio dell'attività di intermediazione per più di dodici mesi consecutivi, a seguito dell'accertamento del relativo presupposto.*

*2. Nel caso previsto alla lettera b), le persone fisiche sono annotate nel registro quali intermediari sospesi. Nei casi previsti alle lettere c), d) ed e) del precedente comma, la sospensione permane fino a che l'intermediario non abbia provveduto a ricoprire le cariche vacanti con soggetti per i quali la BANCA CENTRALE abbia verificato il possesso dei requisiti previsti agli articoli 7 e 8; tuttavia, se l'intermediario non provvede entro sei mesi dall'inizio della sospensione, la BANCA CENTRALE dispone la cancellazione d'ufficio. Nel caso previsto alla lettera f), g) e h) del precedente comma, la sospensione permane fino a che le autorizzazioni o licenze e l'esercizio dell'attività non siano state riattivate. Nel caso previsto dalla lettera a), il provvedimento della BANCA CENTRALE specifica la durata della sospensione, non superiore a sei mesi; qualora decorso tale termine l'intermediario non abbia provveduto alla risoluzione delle violazioni o al pagamento delle sanzioni comminate, la BANCA CENTRALE dispone la cancellazione d'ufficio.”*

18. L'articolo 13 è così riformulato:

*“1. Durante il periodo di sospensione dal registro l'intermediario non può svolgere attività di intermediazione, e viene iscritto nel registro quale intermediario sospeso, ovvero non operativo per provvedimento di sospensione.*

*2. Qualora previsto dall'incarico conferito dall'impresa intermediata, l'intermediario sospeso può collaborare alla gestione o all'esecuzione, segnatamente in caso di sinistri, dei contratti stipulati prima della sospensione.”*

19. L'articolo 14, comma 1 è così riformulato:

*“1. Gli intermediari possono chiedere la cancellazione dal registro inviando alla BANCA CENTRALE della Repubblica di San Marino – Dipartimento Vigilanza un’istanza di rinuncia all’iscrizione allegando copia di un documento di identità in corso di validità della persona fisica interessata o del legale rappresentante della società.”*

20. L’articolo 15 è così riformulato:

*“1. Oltre che nei casi previsti dal precedente articolo 12, comma 2, la BANCA CENTRALE dispone la cancellazione d’ufficio di un intermediario dal registro nei seguenti casi:*

- a) per le persona fisiche, la perdita dei requisiti di cui all’articolo 7 o la mancata comunicazione della perdita di taluno di questi requisiti nel termine di 5 giorni dal verificarsi dell’evento, a seguito dell’accertamento del relativo presupposto;*
- b) violazione delle disposizioni del successivo articolo 18 o altre gravi violazioni di legge o degli obblighi previsti dal presente Regolamento. Il carattere di gravità può discendere anche dalla reiterazione di violazioni già sanzionate con la sospensione ai sensi dell’articolo 12, comma 1, lettera a);*
- c) in caso di mancato esercizio dell’attività per almeno due anni, a seguito dell’accertamento del relativo presupposto;*
- d) revoca della licenza di cui all’articolo 10, comma 4;*
- e) cessazione della licenza di cui all’articolo 10, comma 4 per le società in stato di liquidazione;*
- f) per le società iscritte nella sezione C, in caso di revoca delle autorizzazioni all’esercizio delle rispettive attività, di cui all’art. 10 della LISF;*
- g) limitatamente agli intermediari iscritti nelle sezioni A o B, in caso di perdita di efficacia delle garanzie assicurative di cui all’art. 17, o mancato rinnovo delle stesse, a seguito dell’accertamento del relativo presupposto anche mediante richiesta di informazioni alle imprese che hanno fornito la copertura;*
- h) in caso di mancato versamento degli oneri di vigilanza, previa diffida di BANCA CENTRALE e decorso inutile del termine previsto per provvedere;*
- i) in caso di situazioni incompatibili con la permanenza dell’iscrizione nel registro, quali:*
  - l’ubicazione della sede operativa dell’intermediario presso la sede operativa di un altro intermediario iscritto nel registro pubblico, salvo che sia stato stipulato con lo stesso un accordo di collaborazione in regime di esclusività;*
  - l’ubicazione della sede operativa dell’intermediario presso la sede operativa di altri soggetti che esercitano attività industriali, di servizio, artigianali e commerciali;*
  - il reiterato mancato ritiro della corrispondenza ed in particolare di quella proveniente dalla BANCA CENTRALE, a seguito dell’accertamento del relativo presupposto.*

*2. Un intermediario cancellato dal registro ai sensi del comma 1 può essere nuovamente iscritto decorsi 12 mesi dalla data del provvedimento di cancellazione, purché in possesso dei requisiti previsti per l’iscrizione nella sezione di destinazione. La reinscrizione nel registro è effettuata da BANCA CENTRALE secondo le modalità stabilite dall’articolo 10.*

*3. La BANCA CENTRALE procede alla cancellazione d'ufficio delle persone fisiche responsabili dell'attività di intermediazione in caso di comunicazione di interruzione del rapporto con la società, o in caso di cancellazione della stessa dal registro. Una nuova iscrizione delle persone fisiche cancellate ai sensi del presente comma è effettuata secondo le modalità stabilite dall'articolo 10."*

21. L'articolo 16, comma 4, è così riformulato:

*"4. Il procedimento previsto dal presente articolo non si applica alla sospensione prevista dall'articolo 12, comma 1, lettere c) d), e) e f) alla cancellazione prevista dall'articolo 15, comma 1, lettera d), e) ed f) che sono disposte appena accertato il presupposto, e nei casi di particolare urgenza per i quali la BANCA CENTRALE ritiene di attivare il procedimento di cui all'articolo 34, lettera f), della Legge 29 Giugno 2005 n. 96."*

### **Articolo 3 - Modifiche alla Parte III del Regolamento 2007-02**

1. L'articolo 17 viene così riformulato:

*"1. Al fine di consentire i controlli della BANCA CENTRALE, anche relativi al rispetto della normativa antiriciclaggio, gli INTERMEDLARI devono conservare ordinatamente presso la sede operativa principale per un periodo di almeno 10 anni:*

- a) i conferimenti degli incarichi, gli accordi aventi ad oggetto lo svolgimento dell'attività di intermediazione ed eventuali procure;*
- b) la copia dei contratti conclusi per il loro tramite e la documentazione ad essi relativa;*
- c) le proposte di assicurazione e gli altri documenti sottoscritti dai contraenti;*
- d) la documentazione relativa all'aggiornamento professionale effettuato, incluso quello eventualmente impartito dalle imprese intermedie;*
- e) l'evidenza dei soggetti che svolgono attività di intermediazione quali addetti operanti all'interno della sede dell'intermediario, l'aggiornamento professionale effettuato dagli stessi e la documentazione relativa agli accertamenti effettuati sul possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 7;*
- f) l'evidenza dei soggetti che svolgono attività di intermediazione quali collaboratori dell'intermediario, l'aggiornamento professionale effettuato dagli stessi e la documentazione relativa agli accertamenti effettuati sul possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 7;*
- g) in caso di società, l'evidenza delle persone fisiche quali responsabili dell'attività di intermediazione, l'aggiornamento professionale effettuato dagli stessi e copia della documentazione relativa al possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 7;*

- b) la documentazione atta a comprovare l'adempimento degli obblighi di comunicazione o trasmissione previsti dall'articolo 19;*
- i) la documentazione contabile riguardante l'attività di intermediazione.*

*2. La documentazione di cui al comma 1 può essere conservata anche mediante supporti magnetici, microfilmature, supporti ottici o digitali, o in altra forma tecnica equivalente. In caso di cessazione dell'incarico di intermediazione, l'obbligo di conservazione della documentazione di cui al comma 1 lettere b) e c) viene meno con la riconsegna all'impresa della documentazione stessa.*

*3. I premi pagati all'intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese di assicurazione, se regolati per il tramite dell'intermediario, costituiscono un patrimonio autonomo e separato rispetto a quello dell'intermediario medesimo, e devono essere contabilizzati in un conto corrente separato acceso presso un soggetto autorizzato all'attività bancaria ai sensi dell'art. 11 della LISF, intestato anche all'intermediario espressamente in tale qualità.*

*4. Ai fini di cui al comma 3 il versamento sul conto corrente bancario separato avviene con immediatezza e comunque non oltre i dieci giorni successivi a quello in cui i premi sono stati ricevuti dall'intermediario. Il versamento dei premi può essere effettuato al netto delle provvigioni spettanti agli intermediari nel caso in cui tale modalità sia consentita dalle imprese intermedie. L'intermediario preleva da tale conto corrente separato esclusivamente le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese di assicurazione. Gli intermediari che operano per più imprese adottano procedure idonee a garantire, anche in sede di procedimenti esecutivi, l'attribuzione delle somme alle singole imprese intermedie e ai rispettivi assicurati. Agli intermediari non sono consentiti versamenti temporanei dei premi e delle somme destinate ai risarcimenti o ad altre prestazioni assicurative dovute dalle imprese nei conti correnti diversi dal conto corrente separato.*

*5. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 si applicano a mediatori assicurativi o broker qualora ricorra almeno una delle seguenti condizioni:*

- a) gli stessi mediatori o broker siano autorizzati da un'impresa di assicurazione all'incasso dei premi e/ o al pagamento delle somme dovute agli assicurati od agli altri aventi diritto, in forza di un'espressa previsione contenuta nell'accordo stipulato con l'impresa medesima;*
- b) ove l'accordo di cui alla precedente lettera a) sia stato stipulato con un altro intermediario assicurativo e ratificato dall'impresa intermediata di quest'ultimo intermediario;*
- c) nel caso di polizza assunta in coassicurazione, le attività di incasso e/ o pagamento indicate alla lettera a) siano previste nell'accordo sottoscritto con l'impresa delegataria.*



6. Prima di iniziare l'operatività l'intermediario che svolge attività economica, iscritto nella sezione A o B del registro, deve stipulare una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale di almeno 1 milione di euro per ciascun sinistro e di 1,8 milioni di euro globalmente.

7. La polizza di cui al comma 6 deve avere le seguenti caratteristiche minimali:

- a) garantire la responsabilità civile derivante da danni arrecati a terzi nell'esercizio dell'attività di intermediazione conseguenti a negligenze ed errori professionali dell'intermediario ovvero a negligenze, errori professionali ed infedeltà dei suoi dipendenti, addetti o collaboratori del cui operato deve rispondere. Non sono consentite clausole che limitino o escludano tale copertura;
- b) per le società da iscrivere nella sezione B, la copertura assicurativa deve estendersi anche ai rappresentanti legali, nonché agli eventuali amministratori delegati e direttori generali, ed ai responsabili dell'attività di intermediazione;
- c) coprire l'integrale risarcimento dei danni occorsi nel periodo di svolgimento dell'attività di intermediazione, ancorché denunciati nei tre anni successivi alla cessazione dell'efficacia della copertura;
- d) l'inserimento di franchigie o scoperti non può essere opposto dall'impresa ai terzi danneggiati che devono ricevere, nel limite dei massimali garantiti, l'integrale ristoro del danno subito; l'impresa conserva il diritto di rivalsa nei confronti dell'assicurato;
- e) garantire in caso di stabilimento la copertura nel territorio di Stati esteri.

8. La polizza ha decorrenza dalla data di iscrizione nel registro e scadenza il 31 dicembre. Le polizze con durata annuale hanno scadenza al 31 dicembre e devono essere rinnovate annualmente.

9. Gli intermediari svolgono i compiti ed assolvono gli obblighi a loro demandati sulla base e nei limiti dell'incarico di intermediazione conferito o dell'accordo di collaborazione sottoscritto con l'impresa.”

2. All'articolo 18 le parole “non incluse nell'elenco previsto dall'art. 31” sono sostituite con “prive dell'autorizzazione ad esercitare attività assicurativa prevista dall'art. 75 della LISF”.

#### **Articolo 4 - Modifiche alla Parte IV del Regolamento 2007-02**

1. All'articolo 22 vengono aggiunti i seguenti comma:

“2. La BANCA CENTRALE può verificare in capo ai soggetti iscritti nel registro l'osservanza dell'obbligo di aggiornamento professionale, in conformità a quanto disposto dall'art. 10 quater.

3. La BANCA CENTRALE provvede all'applicazione della sanzione disciplinare, secondo quanto stabilito dall'articolo 25, nei confronti degli intermediari per i quali venga riscontrata l'inosservanza degli obblighi di aggiornamento professionale previsti dall'art. 10 quater.”

2. L'articolo 23 viene così riformulato:

*“1. Entro il 31 marzo di ciascun anno gli intermediari, che esercitano attività economica, devono inviare alla BANCA CENTRALE una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente redatta secondo lo schema riportato nell'Allegato C, allegando la certificazione comprovante il mantenimento dei requisiti di cui all'articolo 7 per le persone fisiche ivi previste, aggiornata a data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di invio e copia della polizza di assicurazione della responsabilità civile di cui all'articolo 17.*

*2. L'intermediario, qualora residente all'estero, ove intenda eleggere domicilio in San Marino, anche ai sensi dell'articolo 23, comma 5, del Decreto n.76/2006 e successive modificazioni, in luogo diverso dalla sede sammarinese della propria intermediazione, ha l'onere di comunicarlo alla BANCA CENTRALE, in occasione della domanda di iscrizione di cui all'articolo 9 o successivamente, in caso di sopravvenuto trasferimento all'estero della propria residenza.*

*Qualora l'intermediario sia una persona giuridica, gli oneri comunicativi di cui sopra sono riferibili al rappresentante legale e, ove nominati, all'amministratore delegato e al direttore generale, e sono assolti, direttamente o per il tramite dell'intermediario, sia in sede di prima iscrizione sia successivamente in caso di trasferimenti di residenza all'estero sopravvenuti, di variazione del domicilio precedentemente eletto o di comunicazione della nuova nomina del rappresentante legale e, se previsti, dell'amministratore delegato e del direttore generale.”*

3. All'articolo 24, comma 2, le parole *“il legale rappresentante, gli amministratori o chi svolge mansioni, comunque denominate, equivalenti a quelle di direzione generale”* sono sostituite con *“il legale rappresentante o, ove nominati, l'amministratore delegato e il direttore generale”*.

## **Articolo 5 - Modifiche alla Parte V del Regolamento 2007-02**

1. All'articolo 26, comma 1, le parole *“del paese ospitante”* sono sostituite con *“dello Stato di prestazione”*.

2. L'articolo 27 viene così riformulato:

### ***“Articolo 27 – Operatività nella Repubblica di San Marino di intermediari esteri.***

*1. Gli intermediari assicurativi e riassicurativi insediati in Stati esteri che intendono esercitare attività economica nella Repubblica di San Marino devono chiedere l'autorizzazione alla BANCA CENTRALE. Alla domanda, redatta in conformità dell'Allegato D, devono essere allegati:*

- a) una attestazione dell'autorità di vigilanza dello Stato di origine che il soggetto richiedente esercita in tale Stato attività di intermediazione e che nulla osta all'esercizio di tale attività nella Repubblica di San Marino;*
- b) programma di attività che contenga le informazioni di cui all'articolo 8-bis, comma 2;*
- c) certificazione comprovante il mantenimento dei requisiti di cui all'art. 7 per il rappresentante legale e, ove nominati, all'amministratore delegato e al direttore generale, aggiornata a data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di invio;*
- d) copia della polizza di assicurazione della responsabilità civile di cui all'art. 17.*

2. La BANCA CENTRALE verifica che l'impresa per conto della quale l'intermediario estero intende svolgere l'attività di intermediazione, o per le quali l'intermediario intende concludere contratti di assicurazione, sia autorizzata ad operare ai sensi dell'art. 75 della LISF e che nello Stato di origine siano garantite condizioni di reciprocità. Entro trenta giorni dalla data di ricezione della domanda la BANCA CENTRALE comunica l'accoglimento o il diniego della richiesta. In caso di accoglimento la BANCA CENTRALE rilascia un'attestazione al fine di consentire al richiedente di espletare ulteriori adempimenti previsti dall'ordinamento sammarinese. Una volta prodotti tali documenti, il soggetto è iscritto nella pertinente Sezione del registro. L'intermediario estero è tenuto al rispetto delle disposizioni del presente Regolamento e di ogni altra disposizione di legge o di Regolamento della Repubblica di San Marino; al fine di consentire l'esercizio della vigilanza, il soggetto deve disporre di una sede nella Repubblica di San Marino presso la quale reperire la documentazione relativa all'attività svolta nella Repubblica di San Marino.

3. Si applicano le disposizioni dell'articolo 10 in materia di interruzione e sospensione dei termini. Il termine può essere interrotto anche nel caso in cui la BANCA CENTRALE ritenga opportuno interessare l'autorità di vigilanza dello Stato estero.”

#### **Articolo 6 – Norme finali e transitorie**

1. Entro 45 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento i responsabili dell'attività di intermediazione previsti dall'art. 2 comma 13 producono domanda di iscrizione nel registro, redatta secondo lo schema riportato nell'Allegato B.

2. Entro lo stesso termine di cui al comma precedente gli intermediari iscritti alla data del 31 dicembre 2016 trasmettono alla BANCA CENTRALE copia della licenza prevista dalla legge 31 marzo 2014 n.40 riportante la corrispondente classificazione ATECO 2007.

3. In mancanza di adeguamento alle disposizioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 entro il termine fissato, BANCA CENTRALE dispone la sospensione dal registro che permane fino alla data di adeguamento.

#### **Articolo 7 - Abrogazioni**

1. Sono abrogati:

- l'articolo 1, comma 2;
- l'articolo 2, comma 3;
- l'articolo 8, comma 5, lettera d);
- l'articolo 11.
- l'articolo 32.

**Articolo 8 - Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore il 16 agosto 2017.

**Articolo 9 – Testo consolidato**

1. Il testo consolidato con le modifiche introdotte dal presente Regolamento sarà reso disponibile nel sito internet della Banca Centrale della Repubblica di San Marino ([www.bcsm.sm](http://www.bcsm.sm)).